

Allegato 1)

Disciplina concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese del settore legno arredo volti a supportare interventi per l'internazionalizzazione

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Art. 4 Regime di aiuto e settori esclusi

CAPO II

INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

- Art. 5 Iniziative finanziabili
- Art. 6 Spese ammissibili
- Art. 7 Spese non ammissibili
- Art. 8 Avvio, durata e conclusione delle iniziative
- Art. 9 Intensità dell'aiuto e limiti di spesa
- Art. 10 Erogazione in via anticipata
- Art. 11 Divieto di cumulo

CAPO III

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 12 Presentazione della domanda
- Art. 13 Documentazione da allegare alla domanda
- Art. 14 Istruttoria della domanda
- Art. 15 Concessione del contributo

CAPO IV



VARIAZIONI

- Art. 16 Variazioni
- Art. 17 Subingresso

CAPO V

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 18 Presentazione della rendicontazione
- Art. 19 Rendicontazione delle spese
- Art. 20 Istruttoria della rendicontazione, liquidazione e rideterminazione del contributo

CAPO VI

OBBLIGHI, VINCOLI, ANNULLAMENTO, REVOCA E CONTROLLI

- Art. 21 Obblighi dei soggetti beneficiari e vincoli di destinazione
- Art. 22 Annullamento e revoca della concessione
- Art. 23 Ispezioni e controlli

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 Rinvii



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

art. 1 oggetto

1. La presente disciplina reca criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, commi 53, 54 e 56 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), alle imprese del settore del legno arredo volti a supportare interventi per l'internazionalizzazione.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente disciplina si intende per:

a) progetto di internazionalizzazione: iniziativa o complesso di iniziative di cui all'articolo 5 dirette allo sviluppo della presenza delle imprese beneficiarie sui mercati esteri in relazione all'attività economica esercitata in Friuli Venezia Giulia, in termini di rapporti con altre imprese, consumatori e istituzioni operanti in tali mercati, esclusa in ogni caso la delocalizzazione dell'attività svolta nel territorio regionale;

b) incontri business to business, di seguito denominati B2B: incontri organizzati da enti o società specializzate finalizzati a mettere in contatto l'impresa richiedente con gli operatori economici dei mercati target;

c) rete di impresa: forma organizzativa tra due o più imprese basata sulla cooperazione ed il coordinamento tra imprese interdipendenti che stabiliscono connessioni e relazioni sulla base della stipulazione del contratto di rete d'impresa di cui all'articolo 3, commi 4 ter, 4 quater e 4 quinquies del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33;

d) soggetto gestore: l'operatore economico individuato dall'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa come soggetto gestore della linea contributiva.

art. 3 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Sono beneficiari dei contributi le imprese che esercitano un'attività economica ricompresa nei codici Ateco 2007, risultanti dalla banca dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio territorialmente competenti, di cui all'Allegato A) alla presente disciplina, e che al momento della presentazione della domanda:

a) sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio ed attive alla data di presentazione della domanda di contributo;

b) hanno sede legale o unità operativa nel territorio regionale;

c) non si trovano in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la



dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

d) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

e) rispettano le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

f) non abbiano effettuato una delocalizzazione ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali).

art. 4 regime di aiuto e settori esclusi

1. I contributi di cui alla presente disciplina sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Sono esclusi dall'applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale Regolamento comunitario, elencati nell'Allegato B) alla presente disciplina; in particolare, sono esclusi, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) gli aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

3. La concessione del contributo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il beneficiario dichiara di essere o meno "impresa unica", come definita dalla normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del predetto Regolamento (UE) n. 2023/2831.

CAPO II

INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

art. 5 iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili progetti di internazionalizzazione che prevedono:

- a) consulenza strategica per l'internazionalizzazione;
- b) attività propedeutiche agli investimenti sui mercati target;
- c) forme di promozione sui mercati internazionali.

2. Ai fini dell'ammissibilità, il progetto di internazionalizzazione presentato dall'impresa richiedente deve prevedere contestualmente la realizzazione di almeno tre delle seguenti



azioni:

- a) consulenza per l'internazionalizzazione;
- b) attività di promozione sui mercati target;
- c) conformità dei prodotti rispetto ai mercati esteri;
- d) partecipazione a incontri B2B;
- e) partecipazioni ad eventi o manifestazioni economiche.

art. 6 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese al netto dell'IVA, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. Sono ammesse in particolare:

a) spese per servizi volti alla:

- 1) acquisizione di consulenze e studi di mercato per il conseguimento di nuove conoscenze e capacità internazionali concernenti i mercati esteri cui è rivolta l'iniziativa finanziabile, tra cui anche materie contrattualistiche, doganali e fiscali, compliance dei prodotti e dei processi;
- 2) acquisizione di consulenze strategiche finalizzate alla definizione di programmi per l'internazionalizzazione, ivi compresi la definizione di strategie di marketing, di export, di produzione e di prodotto;
- 3) acquisizione di servizi specialistici per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
- 4) implementazione di sistemi gestionali MRP/ERP/MES, CRM ed affini nonché integrazione degli stessi con altri sistemi informativi presenti in azienda;

b) spese per attività promozionale:

- 1) realizzazione di attività di comunicazione, promozione e marketing sui mercati esteri anche a livello digitale;
- 2) rinnovamento dell'immagine aziendale o di specifici prodotti, al fine di un'innovazione dei processi di internazionalizzazione;
- 3) adesione o abbonamento a piattaforme digitali;

c) spese per la conformità dei prodotti per i mercati esteri:

- 1) progettazione e sviluppo di nuovi prodotti strettamente destinati al mercato target;
- 2) conseguimento delle certificazioni di sostenibilità e qualità;
- 3) ottenimento della conformità dei prodotti a direttive comunitarie;
- 4) conseguimento di test, analisi o certificati volti all'ottenimento di dichiarazioni di conformità dei prodotti previsti per i mercati geografici di riferimento;

d) spese per la partecipazione a incontri B2B:

- 1) attività di scouting e sviluppo internazionale volte all'ampliamento dei rapporti commerciali sui mercati esteri;



- 2) organizzazione di incoming di operatori esteri sul territorio regionale;
- e) spese per la partecipazione a eventi, manifestazioni economiche, forme di promozione sui mercati esteri, nel limite massimo del 50% della somma della spesa ammissibile delle voci di cui alle lettere a), b), c) e d):
 - 1) quota di iscrizione, costo della superficie espositiva, allestimento e gestione ed animazione dello spazio espositivo - compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature e degli arredi, la realizzazione degli impianti e l'assistenza ai visitatori - trasporto e spedizione di prodotti e materiali;
 - 2) affitto, progettazione, allestimento ed animazione di locali da destinare alla sola esposizione temporanea di prodotti sui mercati esteri.
- 3. Sono inoltre ammissibili i costi per la trasferta e l'alloggio strettamente connessi al progetto di internazionalizzazione presentato a contributo nel limite massimo del 20% della somma della spesa ammissibile delle voci di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2.

art. 7 spese non ammissibili

- 1. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda, nonché:
 - a) spese di personale;
 - b) beni di consumo o di ordinario consumo;
 - c) acquisto o locazione finanziaria di beni immobili;
 - d) acquisto di beni usati;
 - e) spese per acquisti di beni di valore unitario inferiore a 100 euro, IVA esclusa;
 - f) scorte, materie prime e semilavorati;
 - g) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
 - h) IVA, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario ai sensi della vigente normativa fiscale, e altre imposte e tasse;
 - i) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
 - j) corrispettivi per cessione o affitto del ramo d'azienda;
 - k) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, quali ad esempio la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, i servizi di contabilità o revisione contabile, la predisposizione della domanda di contributo e la predisposizione della rendicontazione;
 - l) leasing;
 - m) impianti generali, automezzi, opere edili e arredi;
 - n) spese per il funzionamento degli automezzi;
 - o) acquisto e locazione di terreni e fabbricati, costruzione, manutenzione e ristrutturazione di fabbricati;
 - p) spese generali;



q) prestazioni effettuate da soci, da amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali.

art. 8 avvio, durata e conclusione delle iniziative

1. I soggetti beneficiari avviano le iniziative a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti condizioni:
 - a) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante, ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;
 - b) nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data del contratto giuridicamente vincolante, ovvero, in mancanza, la data della prima fattura.
2. Le iniziative devono essere concluse entro diciotto mesi decorrenti dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.
3. Ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000, l'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione.

art. 9 intensità dell'aiuto e limiti di spesa

1. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a 50.000,00 euro.
2. Il limite massimo di spesa ammissibile è pari a 150.000,00 euro.
3. Rispetto alla spesa riconosciuta ammissibile il contributo è concesso nella misura del:
 - a) 45% nel caso di micro e piccola impresa;
 - b) 35% nel caso di media impresa;
 - c) 25% nel caso di grande impresa.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il contributo concesso potrà essere maggiorato di un ulteriore +15% qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) nel caso in cui il progetto di internazionalizzazione presentato sia diretto all'inserimento o al consolidamento della presenza in mercati esterni all'Unione Europea;
 - b) nel caso in cui l'impresa richiedente aderisca a uno o più contratti di rete regolarmente iscritti nel Registro Imprese o si impegni a stipularne uno entro sei mesi dalla comunicazione della concessione del contributo.
5. L'ammontare del contributo liquidabile in seguito all'attività istruttoria della rendicontazione, non deve essere inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso.

Art. 10 Erogazione in via anticipata

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento



dell'importo del contributo concesso, previa presentazione di apposita domanda da parte del beneficiario, entro 60 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo, corredata da:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante del beneficiario, attestante l'avvenuto avvio dell'iniziativa;
- b) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del soggetto gestore.

2. L'erogazione in via anticipata è effettuata entro il termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.

3. Ove la domanda di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il soggetto gestore ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di trenta giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

art. 11 divieto di cumulo

- 1. I contributi concessi ai sensi della presente disciplina non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

CAPO III

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

art. 12 presentazione della domanda

- 1. Le domande di contributo sono presentate al soggetto gestore prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 09:00 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande e fino alle ore 16:30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle medesime; i termini iniziale e finale sono individuati dal soggetto gestore che pubblica il relativo avviso sul proprio sito internet.
- 2. Le domande di contributo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC del soggetto gestore e sono redatte secondo uno schema dallo stesso adottato e pubblicato sul proprio sito internet.
- 3. La data e l'ora di arrivo della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione PEC attestata dal messaggio generato dal sistema.
- 4. La domanda di incentivo si considera validamente inviata se:



- a) è inviata da casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa richiedente;
 - b) è sottoscritta con firma autografa del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa, successivamente scansionata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d'identità del firmatario in corso di validità, oppure sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa.
- 5 La domanda può essere sottoscritta e inoltrata da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale.
6. Ogni richiedente presenta una sola domanda di incentivo per ciascun anno solare.
7. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente:
- a) la struttura competente compreso il domicilio digitale;
 - b) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia ed il relativo link;
 - c) l'oggetto del procedimento;
 - d) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;
 - e) i termini per la concessione del contributo, i rimedi esperibili in caso di inerzia;
 - f) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati.
8. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 7, il responsabile del procedimento può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del soggetto gestore che assolve all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

art. 13 documentazione da allegare alla domanda

1. Al fine della concessione del contributo, le domande sono corredate:
- a) dalla relazione illustrativa dell'iniziativa finanziabile, degli obiettivi e dei risultati che si intendono conseguire, delle caratteristiche degli interventi, della data di avvio e di conclusione;
 - b) dai preventivi di spesa;
 - c) da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), con cui l'impresa dichiara:
 - 1) di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - 2) di non essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o altra sanzione che comporti il



- divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- 3) di rispettare il limite <<de minimis>> e il divieto di cumulo di cui all'articolo 11;
- 4) le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- 5) di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
- 6) di non aver effettuato una delocalizzazione ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 3/2015;
- d) da una attestazione di presa visione della nota informativa sul procedimento di cui all'articolo 12, comma 7, e della informativa sul trattamento dei dati personali di cui al comma 2;
- e) copia del modello F24 relativo al pagamento dell'imposta di bollo;
- f) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore interno firmatario, qualora non siano riportati in visura;
- g) procura sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dal titolare di impresa individuale con cui viene eventualmente incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda.
2. Il soggetto gestore pubblica sul proprio sito internet l'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali.

art. 14 istruttoria della domanda

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto per la concessione del contributo effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
3. Ove l'integrazione resa non consenta di concludere l'istruttoria della domanda, l'iniziativa è valutata sulla base della documentazione agli atti.
4. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
 - a) la domanda per accedere ai contributi è presentata oltre il termine previsto per la sua presentazione;
 - b) la domanda è presentata con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 12;



- c) la domanda è sottoscritta da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 12, commi 4, lettera b) e 5;
 - d) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nello schema di domanda pubblicato e l'irregolarità non è sanabile;
 - e) la documentazione agli atti, anche a seguito delle integrazioni di cui al comma 2, non consente di concludere l'istruttoria della domanda;
 - f) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione;
 - g) in assenza del requisito di regolarità contributiva.
5. Il soggetto gestore prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, ad eccezione dei casi di rinuncia.

art. 15 concessione del contributo

1. Il contributo è concesso mediante procedimento valutativo a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili.
2. I contributi sono concessi dal soggetto gestore entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda; il provvedimento di concessione è comunicato tempestivamente ai soggetti beneficiari e contiene l'indicazione dei termini per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione e per l'erogazione del contributo.
3. Non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.
4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica:
 - a) della regolarità contributiva del beneficiario nei confronti degli Enti previdenziali e assistenziali attestata dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - b) del rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti "de minimis".

CAPO IV

VARIAZIONI

art. 16 variazioni

1. Sono ammesse variazioni che non comportano uno scostamento sostanziale dall'iniziativa ammessa a contributo, previa richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario in cui si illustrano i motivi della variazione rispetto all'iniziativa originariamente descritta nella domanda di contributo.
2. Il soggetto gestore valuta la richiesta entro trenta giorni dal ricevimento e comunica tempestivamente al beneficiario gli esiti della valutazione che non può in alcun caso comportare



un aumento del contributo concesso.

art. 17 subingresso

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari dei progetti di internazionalizzazione, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, a condizione che tale soggetto:

- a) presenti domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;
- c) prosegua l'attività del soggetto originariamente beneficiario;
- d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nel soggetto originariamente beneficiario;
- e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 21 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dalla presente disciplina in capo al beneficiario originario.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, il soggetto subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del soggetto gestore, domanda di subentro contenente:

- a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima, salvo che l'atto medesimo non risulti depositato presso il Registro delle Imprese;
- b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;
- d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).

3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1, lettera a), interviene entro 45 giorni dalla presentazione della domanda medesima.

CAPO V

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

art. 18 presentazione della rendicontazione

1. I beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione del contributo, in ogni caso entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

2. La rendicontazione è presentata mediante PEC; ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1,



fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC.

3. È consentita la proroga del termine stabilito con il provvedimento di concessione, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Entro trenta giorni dalla richiesta il soggetto gestore autorizza la proroga per un periodo massimo di sei mesi.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa verifica della realizzazione dell'iniziativa in relazione agli obiettivi indicati nella domanda di contributo.

art. 19 rendicontazione delle spese

1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, il soggetto beneficiario presenta:

a) relazione concernente la descrizione delle attività svolte e dei risultati prodotti;

b) elenco analitico delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative ammesse ad incentivo in coerenza con le voci di spesa definite in sede di concessione, riportante la lista dei documenti di spesa pagati e l'indicazione per ciascuno di essi di numero, data emissione, descrizione della spesa, denominazione del fornitore data di pagamento, importo al netto dell'IVA, importo dell'IVA nel caso in cui questa non risulti recuperabile dal beneficiario;

c) copia dei documenti di spesa costituiti da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, inclusi i modelli di pagamento F24 utilizzati dall'impresa per il versamento delle ritenute previdenziali/fiscali, riguardanti la spesa sostenuta da ciascuna impresa partecipante all'aggregazione;

d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera c) che sono riconducibili e pertinenti ai costi sostenuti per la realizzazione dell'iniziativa finanziata.

2. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.

3. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario ai sensi della vigente normativa fiscale.

4. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera c).

5. Il soggetto beneficiario prova l'avvenuto pagamento della spesa attraverso la seguente documentazione:

a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale e/o scritture contabili del soggetto beneficiario da cui si evinca la riconducibilità del pagamento al giustificativo correlato;

b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del soggetto beneficiario.

6. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa di cui uno o più di uno non riferibili alle



spese relative all'iniziativa che beneficia del contributo, l'impresa presenta la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed allega al rendiconto anche copia dei documenti di spesa cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano l'iniziativa che beneficia del contributo.

7. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione o in contanti.

8. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

9. Le fatture relative all'acquisizione di beni e servizi oggetto della rendicontazione devono contenere il Codice unico progetto (CUP) di cui all'articolo 13 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso; qualora il CUP non sia ancora stato comunicato al beneficiario, le fatture relative all'acquisizione di beni e servizi oggetto della rendicontazione, devono contenere il codice identificativo dell'istanza, comunicato al beneficiario al momento della presentazione della domanda.

art. 20 istruttoria della rendicontazione, liquidazione e rideterminazione del contributo

1. Il soggetto gestore procede all'istruttoria della documentazione presentata dal soggetto beneficiario in sede di rendicontazione verificando i presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Il contributo è rideterminato nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa originariamente ammessa a contributo; in tal caso il contributo è ridotto proporzionalmente.

4. Il contributo è liquidato, a seguito dell'esame istruttorio, applicando la percentuale di intensità d'aiuto, di cui all'articolo 9, comma 3, sulla spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile, fermo restando il limite massimo del contributo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

5. Il contributo è liquidato entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione da parte del soggetto gestore.

6. Il termine di liquidazione del contributo è sospeso in pendenza del termine di cui al comma 2.

7. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

8. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria della rendicontazione e prima dell'erogazione del contributo è accertata la regolarità contributiva del beneficiario attraverso l'acquisizione del DURC.

9. L'erogazione dell'incentivo avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria.



CAPO VI

OBBLIGHI, VINCOLI, ANNULLAMENTO, REVOCA E CONTROLLI

art. 21 obblighi dei soggetti beneficiari e vincoli di destinazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000, il soggetto beneficiario è tenuto a:
 - a) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 per tutta la durata dell'iniziativa e fino alla scadenza dei vincoli di destinazione cui alle lettere b) e c);
 - b) mantenere attiva la sede o l'unità operativa nel territorio regionale presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo, per la durata di tre anni, nel caso di PMI, e di cinque anni, nel caso di grande impresa, dalla data di conclusione dell'iniziativa;
 - c) mantenere la destinazione del bene mobile e delle attività oggetto di contributo per due anni successivi alla scadenza del termine di conclusione dell'iniziativa.
2. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto che ha rilasciato la concessione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000 che attesta il rispetto degli obblighi di cui al comma 1, in sede di rendicontazione e successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno e fino alla loro scadenza.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 2, previa diffida ad adempiere, il soggetto gestore procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettere b) e c) comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000.
5. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 2 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo erogato.

art. 22 annullamento e revoca della concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato oltre che nei casi previsti dalla presente disciplina, a seguito della rinuncia del soggetto beneficiario, e nei seguenti casi:
 - a) l'iniziativa sia stata avviata prima della data di presentazione della domanda;
 - b) i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
 - c) la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa;



d) l'iniziativa non è conclusa nel termine di conclusione dell'iniziativa indicato nel provvedimento di concessione del contributo;

e) non sono rispettati gli obblighi di cui all'articolo 21, comma 5;

f) a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al limite previsto dall'articolo 9, comma 1;

g) a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso;

h) in sede di rendicontazione sia accertato lo scostamento sostanziale tra l'iniziativa oggetto del provvedimento di concessione e quella realizzata;

i) in caso di variazioni soggettive, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'incentivo, ai sensi dell'articolo 17 o qualora la domanda di subentro non sia presentata;

l) non siano osservate le disposizioni in tema di contrasto alla delocalizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015.

3. Il contributo concesso è rideterminato nelle seguenti ipotesi:

a) non siano rispettati i vincoli di destinazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4;

b) qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa originariamente ammessa ad incentivo.

4. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione o di rideterminazione del contributo.

5. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

art. 23 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle singole iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente disciplina e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

art. 24 rinvii

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina si rinvia alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831, alla legge 241/1990 e alla legge regionale 7/2000.